ALLEGATO 1 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE (CAT)

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo i Centri di Assistenza Tecnica alle imprese (di seguito, CAT) autorizzati all'esercizio della attività previste nei relativi statuti alla data della presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 1 del 2 gennaio 2007.

2. INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono finanziabili gli interventi diretti al funzionamento dei CAT relativamente all'erogazione dei servizi alle imprese e allo svolgimento in particolare delle seguenti attività:

- a) attivazione di servizi a favore delle imprese per l'informazione, l'orientamento e la prima l'assistenza:
 - in relazione alle opportunità offerte dal settore, con particolare attenzione al commercio nei Comuni interni;
 - per la partecipazione ai Bandi regionali riferiti alla Direttiva Bolkestein;
- a bis) Animazione e promozione nei confronti delle imprese all'iscrizione al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro istituito con Legge n.107/2015;
- b) creazione di specifiche banche dati a supporto dell'operatività delle imprese appartenenti al settore;
- c) assistenza alla ideazione, creazione e costituzione di nuove imprese, al passaggio generazionale aziendale e/o alla compravendita d'impresa;
- d) attivazione di servizi di formazione del sistema imprenditoriale in ambito finanziario, d'informazione, di assistenza delle imprese in relazione alle misure di sostegno all'accesso al credito;
- e) analisi e studi relativi alla localizzazione d'impresa: analisi di fattibilità per l'apertura di un nuovo punto vendita; valutazione commerciale sugli insediamenti e sui trasferimenti d'impresa; valutazione ed analisi urbanistico-commerciale sulla localizzazione del punto vendita;
- f) marketing: analisi sulla clientela; analisi del merchandising; analisi sull'introduzione di nuovi reparti/merceologie; analisi di redditività dei reparti trattati; programmazione di campagne pubblicitarie e studi di immagine; analisi, valutazioni, predisposizione di interventi inerenti la situazione organizzativa delle singole imprese; analisi e assistenza gestionale generale e commerciale dell'impresa, al di fuori degli ordinari adempimenti di legge; studi relativi al monitoraggio sull'andamento congiunturale e sulle prospettive di comparti merceologici; verifica gestionale del mix dei fornitori; valutazione del rapporto tra target di clientela e linea di prodotto;
- g) predisposizione dei progetti e della documentazione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici;
- h) studi ed analisi tematici: valutazione e predisposizione di progetti inerenti la tutela ambientale; preparazione alla certificazione di qualità da parte delle singole imprese; predisposizione di interventi inerenti l'inserimento di procedure adeguate al fine di migliorare l'igiene e la sicurezza dei lavoratori da parte delle singole imprese; predisposizione di interventi per la salvaguardia dell'igiene e della sicurezza degli alimenti nelle singole imprese (HACCP);
- i) sensibilizzazione all'impiego delle tecnologie informatiche e digitali anche a servizio del commercio tradizionale: analisi finalizzate all'innovazione aziendale

- (informatizzazione, siti Internet, etc.); analisi finalizzata allo sviluppo del commercio elettronico; approcci a tematiche riguardanti il commercio di tipo innovativo;
- j) studi relativi al monitoraggio sull'andamento congiunturale e sulle prospettive di ambiti territoriali, anche con riguardo alla promozione condivisa da una pluralità di soggetti interessati (istituzioni pubbliche, operatori economici, associazioni etc.) finalizzata all'induzione alla frequentazione di un territorio ed all'aumento degli acquisti;
- k) studi e ricerche sulle prospettive di sviluppo del franchising e dell'associazionismo tra imprese per ambito merceologico e/o territoriale, anche con riguardo alle realizzazione di intese fra il piccolo commercio e la produzione locale tipica;
- I) assistenza a gruppi di imprese nell'individuazione e gestione di campagne promozionali e di servizi collettivi a livello categoriale e/o territoriale;
- m) aggregazione d'impresa: studi ed assistenza per la progettazione, costituzione e realizzazione di Centri Integrati di Via (CIV) e di reti di imprese, nonché la programmazione e la realizzazione di attività e progetti, e più in generale iniziative di animazione economica:
- n) studi ed analisi funzionali alla realizzazione di intese tra operatori economici ed operatori turistici per una promozione congiunta e per la concreta attuazione di sinergie che privilegino le forniture locali.

3. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammissibili esclusivamente le spese, fatturate dalla data del 1° marzo 2015, sostenute dai CAT per una o più delle seguenti tipologie di spesa:

- acquisto di impianti, attrezzature ed arredi, macchinari d'ufficio, strumenti e prodotti informatici licenziati, purché nuovi di fabbrica
- funzionamento e svolgimento dell'attività inerenti le attività ammissibili;
- consulenze esterne, purché effettuate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e da Enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, nonché da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto;
- studi per la predisposizione di materiale promozionale.

Le spese per il personale sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- che per il medesimo personale il CAT non abbia fruito di agevolazioni fiscali, crediti d'imposta ed analoghe contribuzioni pubbliche;
- che il personale sia inquadrato nel rispetto delle disposizioni contrattuali di settore;
- che per il personale eventualmente distaccato si documenti la percezione da parte del distaccante di un importo esattamente coincidente con quanto percepito dal distaccato.

Non sono ammissibili spese per acquisto di impianti, attrezzature arredi e beni immateriali di valore unitario inferiore ad € 516,46 che non siano ricompresi in un titolo di spesa di importo maggiore e che non siano iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili.

Gli investimenti ammissibili al contributo non possono essere di importo inferiore ad € 25.000,00 al netto dell'IVA mentre non sono previsti limiti massimi per il volume degli investimenti.

<u>4. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI</u> CONTRIBUTO

La domanda di contributo deve essere presentata dal 16 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 inclusi.

La domanda di contributo, redatta secondo l'allegato fac-simile n. 1, deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

FI.L.S.E. S.P.A. VIA PESCHIERA 16 16122 GENOVA

oppure Per via telematica esclusivamente con e-mail generata da posta certificata (PEC) ai seguenti indirizzi di posta certificata (PEC): filse.filse@pec.it

Sulla busta contenente la domanda di contributo o nell'oggetto dell'e-mail dovrà essere riportata la dicitura "Bando per la concessione di contributi a favore dei CAT" e deve essere corredata dalla documentazione obbligatoria di seguito specificata:

- scheda di rilevazione del CAT (redatta secondo l'allegato fac-simile n. 2);
- relazione illustrativa che illustri dettagliatamente gli interventi per i quali si richiede il finanziamento e gli obiettivi perseguiti;
- preventivi analitici di spesa;
- quadro riepilogativo dei costi complessivi dell'intervento
- dichiarazione de minimis.

FI.L.S.E. S.P.A si riserva la facoltà di chiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria ai fini istruttori.

La domanda di contributo risulta irricevibile nelle seguenti ipotesi:

- non è stata inviata entro i termini sopra indicati;
- priva di tutti gli allegati richiesti al presente Punto.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Nei confronti dei procedimenti disciplinati dal presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui alla L.r. 56/2009 ed al relativo Regolamento regionale n. 2/2011.

Il responsabile del procedimento comunica, entro il decimo giorno dalla ricezione della domanda da parte di FI.L.S.E. S.P.A., l'avvio del procedimento stesso.

La FI.L.S.E. S.P.A. entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, predispone il provvedimento di conclusione del procedimento di concessione dei contributi.

Qualora, nel corso del procedimento, il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'integrazione della documentazione, ne dà motivata comunicazione al proponente ed assegna il termine di trenta giorni entro cui la documentazione richiesta deve essere prodotta.

Scaduto inutilmente tale termine, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione agli atti.

Nel caso di domanda irregolare o incompleta della documentazione obbligatoria il responsabile del procedimento assegna con apposita comunicazione un termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di ricevimento della medesima, entro cui regolarizzare o completare la domanda. Scaduto infruttuosamente tale termine, la domanda viene rigettata.

6. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

Le domande saranno esaminate sotto il profilo dell'ammissibilità formale e sottoposte quindi ad una istruttoria valutativa. Nell'ambito di tale istruttoria valutativa si terrà conto della coerenza del programma allegato alla domanda di contributo rispetto alle finalità previste dal presente bando e della relativa congruenza delle spese preventivate, nonché dell'inserimento nel progetto di almeno uno dei seguenti aspetti: il programma:

- assicura il rispetto delle pari opportunità
- è una best practice
- comporta un incremento dell'occupazione stabile
- concorre all'attuazione del Codice del Consumo approvato con D.Lgs. 206/2005;
- è funzionale alla valorizzazione della conoscenza e della tradizione commerciale locale
- riveste carattere innovativo
- concorre alla prevenzione contro il fenomeno dell'usura.

7. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Per ogni soggetto beneficiario è prevista la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 90% della spesa ritenuta ammissibile, nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Ai sensi del citato regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massima di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il richiedente rilascia al momento della presentazione della domanda di contributo, idonea dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa di cui al modello approvato con DGR n.1021 del 7/08/2014 (disponibile sul sito regionale e sul sito di FILSE SPA)— dall'impresa unica di cui il richiedente fa parte, qualora ricorra la fattispecie di cui all'art.2, par.2 del Reg. sopra menzionato — nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione dai dati contenuti nella dichiarazione fino al momento della concessione della agevolazione.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di altri Enti Pubblici concessi a favore dello stesso soggetto beneficiario per il medesimo intervento. A tal fine il richiedente dichiara nella domanda di contributo, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver percepito altri contributi.

Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire interamente il fabbisogno si procederà al riparto proporzionale delle risorse disponibili tra i proponenti.

8. REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

I programmi possono avere una durata massima di due anni salvo proroga, su istanza motivata, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi. L'istanza di proroga deve essere spedita a mezzo di raccomandata postale prima della scadenza del programma; qualora essa rechi una data di spedizione successiva non sarà presa in considerazione.

Sono ammessi programmi attivati **a partire dal 1° marzo 2015 e** non conclusi alla data di presentazione della domanda.

I soggetti beneficiari del contributo consentono ai competenti funzionari della FI.L.S.E. S.P.A. il libero accesso alle strutture ove si realizzano gli interventi, al fine di accertare l'effettiva e corretta attuazione degli interventi stessi.

In corso di realizzazione possono essere apportate modifiche al progetto finanziato, a condizione che le stesse siano preventivamente autorizzate da FI.L.S.E. S.P.A., pena la revoca del contributo ai sensi del Punto 11. La domanda di modifica deve essere corredata da una relazione che illustri le motivazioni della modifica, dalla documentazione di spesa a supporto della domanda e ad integrazione della documentazione già prodotta. FI.L.S.E. S.P.A si pronuncia sulla domanda di modifica entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione. L'autorizzazione alla modifica del progetto non comporta la proroga del termine per il completamento dei lavori.

9. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota di contributo pari al 50% del contributo concesso, entro 30 gg dall'atto dell'approvazione dell'istanza di contributo, a fronte della rendicontazione di spese di pari importo già regolarmente sostenute oppure dietro presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 a garanzia dell'importo erogato che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo di contributo. In alternativa il beneficiario potrà richiedere direttamente l'intero contributo concesso al termine dell'intervento secondo le modalità di cui alla lettera b) del presente articolo.
- b) saldo del contributo concesso dietro presentazione della documentazione di seguito elencata, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, pena la revoca del contributo:
 - formale richiesta di liquidazione del saldo del contributo, sottoscritta dal Legale Rappresentante del CAT, redatta secondo l'allegato fac-simile n. 3 e contenente l'indicazione della data di ultimazione dei lavori, del Codice Fiscale e dei dati relativi alle modalità di pagamento (banca di appoggio, IBAN, coordinate bancarie, numero di c/c):
 - relazione descrittiva dettagliata dello stato finale dell'intervento, a firma del Legale Rappresentante del CAT, che attesti la conformità con il progetto presentato e finanziato, ovvero con le eventuali varianti rispetto al progetto originario approvate da FI.L.S.E S.P.A. nella relazione dovranno essere dettagliati i servizi erogati alle

imprese, con indicazione degli ulteriori fabbisogni riscontrati e delle criticità eventualmente sorte nell'attività di assistenza espletata al fine di consentire a FI.L.S.E. S.P.A di elaborare un report di analisi complessiva sugli esiti della misura, anche al fine di programmare ulteriori iniziative e interventi in materia.

- copia delle fatture quietanzate, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal Legale Rappresentante del CAT secondo l'allegato fac-simile n. 4 e contenente:
 - l'indicazione della data di ultimazione dei lavori relativi agli interventi ammessi a contributo:
 - l'attestazione che le fatture sono fiscalmente regolari e che si riferiscono unicamente alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo:
 - l'attestazione di regolare esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
 - l'elenco riepilogativo delle fatture, contenente l'indicazione del fornitore, del numero, della data, dell'oggetto, dell'importo al netto di IVA, dell'importo al lordo di IVA, dell'IVA, nonché della data della quietanza;
- copia semplice di tutta la documentazione relativa al pagamento del personale: buste paga, CUD, modelli di calcolo del TFR, modelli DM10, F24, computo dell'eventuale monetizzazione di ferie e permessi non goduti, documentazione completa attestante tempi e modalità degli eventuali distacchi del personale conformemente alla normativa vigente.

Per fattura quietanzata si intende l'apposizione di data, timbro che rechi la ragione sociale, la firma del fornitore e la dizione "pagato", "quietanzato" e similari. In luogo della quietanza è ammessa la dichiarazione del fornitore che attesti l'avvenuto pagamento della fattura. Qualora le fatture prodotte non riportino, per ogni singolo intervento, la descrizione della voce di spesa e l'indicazione del relativo importo, le fatture medesime dovranno essere corredate da una dichiarazione resa dal fornitore che contenga le suddette specificazioni. La FI.L.S.E. S.P.A. si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione integrativa.

10. RIDETERMINAZIONE E RECUPERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo concesso viene rideterminato nei seguenti casi:

- a) nell'ipotesi di realizzazione parziale del progetto, nel qual caso la FI.L.S.E. S.P.A procede alla liquidazione di un contributo proporzionale alla parte del progetto realizzato, purché quest'ultima costituisca un lotto funzionale e funzionante del progetto stesso;
- b) qualora le spese sostenute risultino inferiori all'importo della spesa ammessa a contributo: in tal caso la FI.L.S.E. S.P.A procede alla rideterminazione e liquidazione del contributo medesimo in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

Nell'ipotesi di rideterminazione del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione della maggiore somma, eventualmente già percepita, maggiorata di un interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di liquidazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

11. CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

Nel caso in cui il progetto d'intervento complessivo risulti costituito da lotti funzionali, immediatamente individuabili, la FI.L.S.E. S.P.A dispone la revoca parziale del contributo in caso di:

- mancata o parziale realizzazione di lotti entro i termini indicati al punto 8,
- realizzazione di lotti d'intervento in maniera difforme dal progetto ammesso a contributo senza la preventiva autorizzazione;
- concessione, per le medesime finalità e per il medesimo intervento, di altri contributi comunitari, statali, regionali e di altri Enti pubblici, qualora tali contributi riguardino parte di soli lotti funzionali che costituiscono l'intervento complessivo:
- mancata trasmissione, entro il termine perentorio di centottanta giorni, della documentazione giustificativa delle spese sostenute e ammesse a contributo relativamente a lotti funzionali;
- cessione, alienazione, distrazione dei beni oggetto del contributo nei tre anni successivi alla data di concessione dello stesso.

Nel caso in cui il progetto d'intervento complessivo non sia invece frazionato in lotti funzionali, il verificarsi di una delle precedenti ipotesi comporta la revoca totale del contributo

In caso di revoca, totale o parziale, il beneficiario è tenuto a restituire, secondo le modalità indicate nel provvedimento di revoca, le somme eventualmente percepite maggiorate di un interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di liquidazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

12. VERIFICHE E DECADENZA DAL CONTRIBUTO

FI.L.S.E. S.P.A provvede, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del DPR citato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso DPR in materia di sanzioni penali.

In caso di decadenza, il beneficiario è tenuto a restituire le somme eventualmente percepite maggiorate degli interessi legali calcolati come sopra.

13. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 D.LGS 196/2003

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 7 della decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.P.A.